CAMERA DEI DEPUTATI N. 954

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO, FRANZ

Riforma della previdenza in agricoltura

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da molti anni l'economia agricola si deve confrontare con una concorrenza internazionale in continua evoluzione e sempre più difficile da sostenere, a causa degli elevati costi di produzione delle nostre imprese agricole, primo fra tutti quello del lavoro.

Tali difficoltà sono accresciute per effetto della riduzione della tutela e del sostegno da parte della Unione europea, in sintonia con gli accordi in ambito GATT *(Uruguay Round)* sul commercio internazionale. In tale contesto emerge, con tutta evidenza, la situazione di progressiva marginalizzazione che tutte le produzioni mediterranee subiscono a causa del consistente impiego di manodopera subordinata.

Il fenomeno è aggravato dalla qualità della politica del lavoro sino ad oggi adottata nel nostro Paese, improntata a considerare il costo della prestazione lavorativa come una variabile assolutamente indipendente da fattori della produzione, da condizioni reali della economia e del valore aggiunto che risale alle prestazioni medesime.

Tutto ciò ha prodotto, soprattutto in materia previdenziale, il proliferare di norme contraddittorie, il più delle volte – per la loro mancata aderenza alla realtà – produttive di facili automatismi sottratti ad ogni tipo di controllo. Pertanto, è ormai più che necessario dare ordine e chiarezza alla normativa che regola la materia, attraverso la predisposizione di un apposito testo unico.

Il sistema previdenziale in agricoltura è nato per rispondere ad esigenze di politica sociale dettate dall'effettivo bisogno di sostenere una popolazione agricola povera, disorganizzata ed arretrata.

Nel corso degli anni la situazione dell'agricoltura è cambiata ma il sistema previdenziale no, nel senso che la previdenza non è ancora scorporata dall'assistenza:

per cui, tramite un sistema fittizio di instaurazione del rapporto di lavoro, facilitato anche dalla quasi totale latitanza degli organi preposti ai controlli, la previdenza è diventata un vero e proprio reddito aggiuntivo di sostegno del presunto lavoratore agricolo. Gli effetti aberranti di questo sistema sono evidenti e vanno a discapito non solo della collettività in generale ma soprattutto dell'operatore agricolo, sia esso datore di lavoro o semplice lavoratore. Così il sistema previdenziale agricolo si è progressivamente deteriorato ed è noto che il Governo si è già dovuto occupare, per quanto riguarda il recupero contributivo, degli enormi arretrati accumulatisi negli anni e che ammontano (secondo una stima dell'Ente preposto alla riscossione), a circa 4.000 miliardi di lire; in virtù, poi, del sistema sanzionatorio, l'indebitamento delle imprese agricole sarebbe, al momento, pari a 8.000 miliardi di lire.

È bene sottolineare che tali imponenti somme si sono venute consolidando nell'arco degli ultimi quindici anni e rappresentano un problema strutturale, e non meramente contingente, nell'ambito del sistema della previdenza agricola. Tale situazione si sarebbe potuta ovviare con una maggiore attenzione da parte del legislatore.

L'attuale disciplina legislativa si basa essenzialmente sul decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che ha introdotto sostanziali modifiche legislative in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi previdenziali. Pur tuttavia, tale disciplina suscita qualche perplessità in ordine alla presunta semplificazione delle procedure che, al contrario, sembrano « complicare » il lavoro, già arduo, degli operatori del settore agricolo.

Tutto ciò ha provocato dissensi e malcontenti soprattutto in esito alla eliminazione delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, nonché per la introduzione di adempimenti procedurali a carico di imprese e lavoratori che mal si attagliano alla natura del rapporto di lavoro in agricoltura.

A seguito delle predette contestazioni la legge 24 dicembre 1993, n. 537, per un verso, all'articolo 11, comma 29, ha abrogato gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 del 1993, e ha previsto una nuova disciplina della fiscalizzazione per le imprese agricole operanti nei territori della ex Cassa per il Mezzogiorno e delle agevolazioni contributive nelle zone montane e svantaggiate, lasciando inalterata la disciplina previgente alla data di entrata in vigore dei citati articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 del 1993, sino al 1° ottobre 1994, e graduando gli aumenti nei successivi due anni.

L'impianto del decreto legislativo n. 375 del 1993, e le soluzioni proposte appaiono, per un verso, semplicistiche e non meditate, per un altro, totalmente avulse dalla reale condizione della economia agricola. Ne consegue una pressione previdenziale irragionevole e molto più pesante rispetto ai regimi previdenziali vigenti nelle altre economie agricole mediterranee.

L'irragionevole incremento dei costi spinge fuori mercato non solo le piccole imprese, ma tutte le imprese agricole, a prescindere dalla dimensione, dal grado di organizzazione e di gestione.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 375 del 1993 marginalizzano tutte le imprese agricole italiane mettendole in condizione di svantaggio rispetto alla concorrenza comunitaria ed extracomunitaria.

Con altro provvedimento si è differito al 30 giugno 1995 anche il termine per la effettuazione degli adempimenti previsti dagli articoli 2 (registro di impresa), 4 (busta paga), 5 (denuncia aziendale) e 7 (piano colturale) del decreto legislativo n. 375 del 1993.

Da ultimo, l'articolo 32 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, ha fatto slittare dal 28 dicembre 1994 al 30 marzo 1995, il termine per l'entrata in vigore della parte normativa già in precedenza prorogata.

Esaminando la situazione della previdenza agricola si constata che, per ciascun anno di gestione previdenziale, a fronte di una spesa per prestazioni di lire 3.118 miliardi per i lavoratori dipendenti, vi sono incassi per soli 254 miliardi; non migliore è la situazione della gestione dei coltivatori

diretti in cui, a fronte di 9800 miliardi di spese, vi sono incassi, da parte degli enti previdenziali, per 1.500 miliardi.

La contribuzione delle imprese si attesta, quindi, attorno al 10-15 per cento della spesa previdenziale.

È opportuno, quindi, interrogarsi sulle ragioni di tale nodo strutturale e verificare quali siano gli automatismi distorsivi che danno luogo a siffatte situazioni. Senza dubbio alcuno, un ruolo di notevole peso è da attribuirsi alla progressiva riduzione ed al consistente invecchiamento della popolazione occupata nel settore, con una chiara inversione di tendenza rispetto al passato. In tale situazione, è entrato in crisi il modello su cui si è fondato il sistema della previdenza agricola, basato finora sul criterio della « ripartizione », in quanto, come già evidenziato, appare impossibile ripartire, sui lavoratori attualmente occupati, i costi relativi alle prestazioni.

È noto come in agricoltura la previdenza abbia sempre svolto un ruolo fondamentale di equilibrio per la tenuta dei rapporti fra attività produttiva e lavoro conseguente, sia autonomo che dipendente.

La previdenza agricola è sempre stata frutto di accordi fra le categorie, recepiti poi nei vari strumenti di attuazione.

Bisogna riconoscere che tali strumenti non sono più all'altezza non solo dei compiti per i quali vennero istituiti, ma anche delle nuove esigenze che si impongono attualmente al mondo agricolo.

Gli agricoltori, a fronte della evoluzione in atto, per le produzioni, per il mercato, per la politica comunitaria, per l'ambiente e per la tutela del territorio, hanno bisogno di regole certe e, soprattutto, durature, anche nel campo della previdenza.

Il sistema previdenziale vigente non garantisce tali certezze e, per questo, occorre una ristrutturazione, intanto, degli organi che sono preposti alla sua realizzazione.

A tale proposito, una delle prime cose da eliminare è la separazione tra il soggetto che provvede alla riscossione dei contributi e il soggetto che eroga le prestazioni. Deve essere, quindi, istituito un ente pubblico previdenziale per l'agricoltura che abbia il compito di riscuotere i premi e, quindi, erogare le prestazioni, tenendo conto delle peculiarità intrinseche del mondo agricolo, dovute alla notevole mobilità, legata a tempi diversi di colture, di raccolta e mercato dei prodotti; un ente che svolga compiti di esazione, di controllo e di erogazione di particolari prestazioni. Tale ente è denominato Istituto nazionale per la previdenza in agricoltura (INPA) ed è organizzato su base territoriale, attraverso uffici periferici.

La vigilanza dell'attività dell'INPA è affidata ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

L'INPA, pertanto, assorbe integralmente le competenze del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché la gestione delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Al predetto Ente si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza in agricoltura possono essere così articolate:

a) accertamento e collocamento della manodopera: trasferimento dei compiti attualmente svolti dalle commissioni circoscrizionali all'Istituto nazionale per la previdenza in agricoltura, tramite contestuale sostituzione degli elenchi nominativi con certificazioni attestanti le posizioni assicurative, previsione delle strutture (con il coinvolgimento delle regioni) che potrebbero divenire osservatori dell'andamento dell'occupazione;

b) accertamento e riscossione dei contributi e vigilanza: per la razionalizzazione delle procedure in atto presso il soppresso SCAU sarebbe opportuno procedere ad ampliamento delle basi imponibili tramite l'inquadramento, nel settore primario, delle imprese che trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e dei cosiddetti « contoterzisti » nel comparto agroindustriale;

c) prestazioni previdenziali: al nuovo Istituto nazionale per la previdenza in agricoltura dovranno essere attribuite le prestazioni temporanee (le integrazioni salariali, le indennità economiche di malattia e maternità ed il trattamento di famiglia) e la gestione delle forme pensionistiche complementari relative al settore agricolo, la liquidazione ed erogazione delle prestazioni pensionistiche e dell'indennità di disoccupazione, dato anche il loro riferimento a posizioni assicurative relative a settori di attività non agricole, ferme restando le attribuzioni dell'INPS per le situazioni pregresse rispetto alla istituzione del nuovo Ente, e le attribuzioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Al nuovo Ente, nel quale confluiranno il personale e le strutture dello SCAU, dovranno essere forniti i mezzi necessari per assolvere i compiti istituzionali, individuando gli strumenti normativi e le strutture che gli consentano di operare sullo stesso piano degli altri enti previdenziali. Sostanzialmente, si tratta di dotare l'Istituto nazionale per la previdenza in agricoltura di strumenti di funzionalità e di efficienza nell'azione amministrativa, già forniti all'INPS ed all'INAIL dalla legge n. 88 del 1989, capaci di eliminare le dannose lentezze che oggi affliggono l'attività dello SCAU, razionalizzando e semplificando il sistema normativo vigente (anche attraverso la delegificazione).

Per le ragioni esposte, è ormai ineludibile il passaggio ad un diverso sistema previdenziale che sia maggiormente orientato verso il criterio della « capitalizzazione », con decisi correttivi di solidarietà sociale che, però, siano chiaramente riferiti ad un ambito assistenziale e non entrino in commistione con i meccanismi della previdenza.

In attesa del riordino appare assolutamente necessario rivedere profondamente la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 375 del 1993, per riportare ad un criterio di equità il sistema di accertamento e di riscossione dei contributi agricoli unificati, seguendo il principio, ove le informazioni necessarie alla pubblica amministrazione siano già nella disponibilità dell'Ente preposto al servizio, di non gravare le imprese dell'onere di fornire alla stessa le notizie.

In definitiva, si propone la rielaborazione del predetto provvedimento sui punti che seguono.

1. *Registro d'impresa*.

La complessità dei dati da annotare, quasi giornalmente, su tale registro, la ininfluenza dello stesso ai fini della lotta all'evasione contributiva ed al lavoro nero ne suggeriscono la soppressione.

I datori di lavoro non obbligati, secondo la vigente legislazione sul lavoro, alla tenuta dei libri paga e matricola, hanno comunque l'obbligo di istituire scritture analoghe ai libri stessi (circolare n. 1/RT del 15 dicembre 1973 del Ministero delle finanze).

2. *Prospetto di paga*.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 375 del 1993 estende a tutti i datori di lavoro agricolo l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto di paga.

In precedenza, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *c)*, della legge 5 gennaio 1953, n. 4, erano escluse da tale obbligo le aziende agricole che impiegavano, nell'annata agraria, manodopera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3.000 (e quindi la gran parte delle aziende agricole).

Si è compiuto un ulteriore passo verso la parificazione, in materia di adempimenti, dei datori di lavoro agricolo a quelli degli altri settori produttivi, anche se, per la verità, molte imprese agricole, già da tempo, provvedevano a rilasciare ai propri dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prospetto di paga.

L'estensione dell'obbligo sembra diretto a fornire, agli enti predisposti alla vigi-

lanza, un ulteriore strumento di riscontro per la lotta all'evasione contributiva e sembra, altresì, finalizzata a dare la possibilità, al lavoratore, di verificare immediatamente e direttamente la congruità della retribuzione effettivamente percepita con quella risultante dal prospetto di paga. Pertanto, fino ad un riordino complessivo della materia, è indispensabile prevedere un sistema che possa assicurare le medesime finalità attraverso strumenti estremamente semplificati ed applicabili a tutti i datori di lavoro indistintamente, onde evitare di lasciare spazi franchi che consentano, come nel precedente sistema, frodi ed evasioni.

3. *Il piano colturale (articolo 7).*

I dati che sono richiesti con questo documento sono già forniti dalle aziende alla pubblica amministrazione (in particolare allo SCAU) mediante la denuncia aziendale (articolo 5 del decreto legislativo n. 375 del 1993).

Non deve essere assunto quale strumento per la reintroduzione, sia pure fittizia, dell'imponibile di manodopera agricola; è già ragionevole e prevedibile che l'impresa agricola all'inizio di ogni annata agraria comunichi i propri progetti colturali per l'anno in corso, da tenere in conto ai fini del fabbisogno di manodopera sul territorio. Anche tale adempimento va differito a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4. *Sanzioni*.

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 375 del 1993 prevede sanzioni pesantissime (perdita delle agevolazioni contributive e di tutti i benefìci di legge) per i datori di lavoro che omettano l'esecuzione degli adempimenti introdotti dal medesimo decreto legislativo e che non rispettino i contratti collettivi o la legislazione sul lavoro.

L'evidente sperequazione tra sanzione e violazione contestata, nonché l'amplissima gamma di violazioni possibili (ogni più piccola violazione della complessa, articolata e stratificata normativa in materia di lavoro sarebbe egualmente sanzionata) fanno ritenere questa norma assolutamente iniqua e da rimodulare con proporzionalità e ragionevolezza.

5. *Aumenti contributivi*.

Necessario appare, altresì, rivedere l'imposizione contributiva in agricoltura in merito ai carichi contributivi introdotti dall'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In attesa di un ponderato riordino del sistema contributivo, le agevolazioni e le fiscalizzazioni devono essere mantenute fino al 31 dicembre 1997.

È altresì necessario ampliare la base contributiva dell'INPA prevedendo l'inquadramento, nel settore agricolo, delle imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli o che esercitano attività agricole per conto di terzi.

6. *Salario medio convenzionale provinciale*.

Tale situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza di istituti che causavano in sede locale automatismi tali da contribuire progressivamente ad elevare i costi previdenziali a carico delle imprese senza riscontri positivi per le stesse.

Gli effetti aberranti sono da ricercarsi nella normativa che stabilisce il meccanismo di calcolo della base imponibile dei contributi agricoli unificati (CAU), e cioè il cosiddetto « salario medio convenzionale » di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 452, ed in quella che presiede alla erogazione delle prestazioni previdenziali.

Il sistema chiuso della contrattazione centralizzata, così come opera nel comparto, ha portato, negli anni, ad un progressivo distacco tra le realtà assolutamente disomogenee ed, anzi, profondamente diversificate esistenti nelle varie province del nostro Paese e l'attuale teorica previsione contrattuale.

Poiché, poi, il salario medio convenzionale viene quantificato in base ai contratti collettivi validi per il settore, ciò ha determinato il progressivo e parzialmente automatico – attraverso il meccanismo della contingenza – innalzamento del costo contributivo, senza alcun rapporto con la prestazione effettivamente praticata tra le parti.

La lievitazione del « salario convenzionale » è ulteriormente aggravata dalla circostanza che il meccanismo di calcolo dello stesso è basato su una media aritmetica dei salari contrattuali stabilita per ciascuna categoria di lavoratori, non tenendo conto della ponderazione sul numero effettivo di lavoratori impiegati per ciascuna qualifica in ogni singola provincia (tecnica questa di più facile realizzazione grazie agli strumenti già in possesso della pubblica amministrazione).

L'artificioso aumento del costo previdenziale penalizza maggiormente le produzioni ad elevato impiego di manodopera per unità di prodotto, in specie ortofrutta, vite ed olivo, e favorisce, di contro, quelle caratterizzate da basso utilizzo di forza lavoro e più facilmente meccanizzabili.

Quanto detto trova conferma nella circostanza che anche regioni caratterizzate da elevata efficienza produttiva in agricoltura – sia in termini quantitativi che qualitativi (Emilia Romagna) – ma da intenso impiego di manodopera, hanno ad oggi le più elevate passività, in termini di contributi pregressi non pagati.

Tutto questo ha prodotto un esteso contenzioso giudiziario.

La magistratura, sia di merito sia di legittimità, investita del problema, ha assunto un orientamento assolutamente uniforme, e, risolvendo le controversie a favore degli agricoltori, nel rispetto delle proprie competenze ha accertato la illegittimità del salario medio convenzionale e lo ha disapplicato, bloccando così la riscossione della contribuzione.

Anche la Corte costituzionale si è pronunciata in materia e, pur ribadendo la necessità per il settore di ricorrere ad una base impositiva generalizzata, nel rigettare la questione di costituzionalità, proposta sull'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ha stabilito che le retribuzioni convenzionali devono rilevarsi per ciascuna provincia – e non su base nazionale – in forza di un criterio di effettività (Corte costituzionale, sentenza n. 342 del 7 luglio 1992).

Proprio da tale criterio occorre partire per ricostruire sia i meccanismi di accertamento, imposizione e riscossione dei contributi, sia quelli di quantificazione ed erogazione delle prestazioni previdenziali.

Per quanto concerne la definizione della retribuzione media convenzionale provinciale, questa deve essere definita tra le parti sociali. Esse dovranno effettuare la determinazione del salario medio convenzionale provinciale tenendo conto del peso di incidenza delle singole qualifiche di avventizi, rispetto al complessivo ammontare delle giornate lavorative impiegate nel corso dell'anno che precede la determinazione medesima. In ogni caso, in essa si dovrà tenere conto degli usi e delle consuetudini locali.

7. *Istituzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prima della proposizione di domanda giudiziale contro gli enti previdenziali in materia di contributi agricoli unificati.*

Come già detto nei punti precedenti, si è instaurato in materia un ampio contenzioso giudiziario.

Per risolvere tale problema soccorre il pre-contenzioso previsto dall'articolo 46 della legge n. 203 del 1982. Tale istituto ha introdotto un meccanismo di conciliazione obbligatoria che la giurisprudenza ha poi chiarito essere presupposto processuale per la proposizione della successiva domanda giudiziale.

Questo meccanismo obbliga le parti ad una chiarificazione delle rispettive proposizioni prima del giudizio e quindi consente, eventualmente, alla pubblica amministrazione interessata di adottare in via di autotutela conseguenti provvedimenti.

8. *Testo unico sulla previdenza agricola*.

Data la complessità della normativa riguardante prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli, il Governo dovrà emanare un apposito testo unico delle leggi previdenziali nonché riformare l'intero sistema delle prestazioni nel senso di una sempre maggiore aderenza al criterio « della capitalizzazione ».

In attesa di ciò viene mantenuto, ai fini delle prestazioni, il meccanismo di calcolo previsto nel precedente sistema (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457).

9. *Innalzamento dei requisiti minimi previsti per i lavoratori agricoli avventizi per l'accesso alle prestazioni previdenziali*.

Allo stato attuale sono riconosciute le prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli avventizi che abbiano effettuato un numero minimo di 51 giornate lavorative nell'arco dell'anno solare.

Tale soglia non trova più alcuna giustificazione, attesi i mutamenti verificatisi nel numero e nella qualità degli addetti professionali all'agricoltura.

Negli ultimi anni il numero degli stessi si è drasticamente ridotto e per converso si è innalzato il loro profilo qualitativo e professionale, talché chi lavori soltanto 51 giornate nel corso di un anno, in agricoltura, non è più qualificabile come professionalmente addetto al settore.

Per converso, sono noti e purtroppo riscontrati gli effetti distorsivi che tale bassa soglia permette; per un verso, infatti, è relativamente semplice l'accreditamento fittizio di un tale ammontare di giornate a soggetti che non operano realmente nel settore, per altro verso, anche nel caso di lavoratori professionali, essa favorisce l'accordo collusivo tra datori di lavoro e lavoratori in frode agli enti previdenziali.

Pertanto, si propone l'innalzamento della soglia per il diritto alle prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli avventizi a 101 giornate.

Da calcoli approssimativi si ritiene che tale disposto possa assicurare un risparmio della gestione di oltre il 25 per cento.

10. *Rideterminazione dei requisiti minimi per l'iscrizione nella Cassa dei coltivatori diretti*.

Altrettanto grave appare la sfasatura per il settore dei coltivatori diretti.

Attualmente è iscritto al settore chi possa dimostrare di coltivare fondi in propria disponibilità per un numero presuntivo di giornate lavorative pari a 104 nell'arco dell'anno.

Tutto ciò è in evidente contrasto con la stessa definizione di coltivatore diretto che prevede la prevalenza del proprio lavoro nell'impresa agricola.

Orbene, poiché le giornate lavorative utili nell'arco dell'anno ammontano a 312, ed atteso, altresì, che si ha prevalenza nel caso che i soggetti interessati dedichino almeno il 51 per cento del proprio tempo di lavoro all'attività agricola, ne deriva che il requisito minimo per tale iscrizione dovrebbe essere portato dalle attuali 104 ad almeno 157 giornate lavorative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Trasferimento del personale del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati).

1. Il personale dipendente dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), soppresso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è trasferito all'Istituto nazionale per la previdenza in agricoltura (INPA), di cui all'articolo 2 della presente legge e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso lo SCAU fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 2.

(Istituzione dell'Istituto nazionale per la previdenza in agricoltura).

1. È istituito, a decorrere dal 30 giugno 1997, l'Istituto nazionale per la previdenza in agricoltura (INPA), ente di diritto pubblico. L'INPA è iscritto nella parte I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. L'INPA è sottoposto alla vigilanza dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Esso ha sede in Roma ed è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, nelle quali confluiscono gli uffici del soppresso SCAU.

3. L'INPA, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni ad esso attribuite ai sensi del presente articolo, con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esi-

genza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza dell'attività dell'INPA.

4. L'INPA svolge i compiti già attribuiti dalle vigenti disposizioni al soppresso SCAU. Esso eroga le prestazioni economiche di maternità e di malattia ed i trattamenti per i familiari, gestisce i trattamenti di integrazione salariale, quelli per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quelli di disoccupazione agricola per gli operai agricoli, quelli di fine rapporto di lavoro, nonché i trattamenti pensionistici dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, secondo le vigenti disposizioni.

5. L'INPA gestisce le forme di previdenza integrativa e complementare previste da disposizioni legislative e regolamentari, sulla base di bilanci separati da quello afferente agli altri fondi o gestioni amministrative.

ART. 3.

(Gestione finanziaria e patrimoniale).

1. L'INPA succede nei rapporti attivi e passivi inerenti al soppresso SCAU, nonché nella titolarità del patrimonio.

2. A favore dei soggetti assicurati sono costituite nell'ambito dell'INPA:

a) la gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali e patrimoniali degli operai agricoli;

b) la gestione autonoma delle prestazioni temporanee degli operai agricoli;

c) la gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

3. Le gestioni di cui al comma 2 hanno autonomia economico-patrimoniale e, nei rispettivi bilanci, sono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 30 giugno 1995, nonché i beni successivamente acquisiti

con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse.

4. I creditori di una gestione non hanno diritto a rivalersi sui beni patrimoniali attribuiti ad un'altra gestione.

5. I beni mobili ed immobili ed ogni altra attività già appartenente al soppresso SCAU alla data del 30 giugno 1997, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti, sono amministrati dall'INPA.

6. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni di cui al comma 2 in quota proporzionale al numero degli assicurati. All'onere derivante dall'accertamento dei contributi e dei soggetti aventi titolo a prestazioni di pertinenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Servizio sanitario nazionale si provvede ai sensi dell'articolo 2.

ART. 4.

(Organi).

1. Sono organi dell'INPA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome;

e) i comitati provinciali;

f) il collegio dei sindaci;

g) il direttore generale.

2. Tutti gli organi dell'INPA, ad eccezione del direttore generale, sono rinnovati ogni quattro anni.

ART. 5.

(Organizzazione e funzionamento dell'INPA).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e fore-

stali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPA.

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente dell'INPA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'INPA ed esercita le seguenti funzioni:

a) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'INPA;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio di vigilanza;

c) determina gli argomenti da sottoporre agli organi di cui alla lettera *b)* e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'INPA.

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'INPA, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti i compiti dell'INPA, scelti tra soggetti dotati di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità. L'incarico di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quello di membro del consiglio di vigilanza.

ART. 8.

(Competenze e composizione del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti l'organizzazione dell'INPA.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare, predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il consiglio esercita, altresì, ogni altra funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'INPA.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'INPA, che lo presiede, e da sei esperti in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL e dell'INPA, nonché da sei esperti designati, rispettivamente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, scelti tra dirigenti delle predette amministrazioni, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indi-

scussa moralità ed indipendenza; il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

ART. 9.

(Nomina e composizione del consiglio di vigilanza).

1. Il consiglio di vigilanza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il consiglio di vigilanza è composto dal presidente dell'INPA, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni e da sei membri in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 10.

(Competenze del consiglio di vigilanza).

1. Al consiglio di vigilanza sono attribuite le seguenti funzioni:

a) individuare le linee di indirizzo generale dell'INPA;

b) prefigurare gli obiettivi strategici pluriennali nell'ambito della programmazione generale ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio

di amministrazione, verificandone i risultati;

c) nominare tra i propri componenti un vicepresidente.

ART. 11.

(Comitato di vigilanza della gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali e patrimoniali degli operai agricoli).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, sovrintende un comitato di vigilanza composto, oltre che dal presidente, nominato dal consiglio di amministrazione, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di vigilanza dell'INPA, nominati dal comitato medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate da un membro del comitato delegato dal presidente stesso.

ART. 12.

(Competenze del comitato di vigilanza della gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali e patrimoniali degli operai agricoli).

1. Il comitato di vigilanza di cui all'articolo 11 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, della gestione, corredato da una propria relazione;

b) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *b)*, i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio della gestione medesima;

d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di prestazioni erogate dalla gestione;

e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi e regolamenti, ovvero attribuito dal consiglio di amministrazione.

ART. 13.

(Comitato di vigilanza della gestione autonoma delle prestazioni temporanee degli operai agricoli).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, sovrintende un comitato di vigilanza composto, oltre che dal presidente, nominato dal consiglio di amministrazione, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio di vigilanza dell'INPA, nominati dal comitato medesimo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate da un membro del comitato delegato dal presidente stesso.

ART. 14.

(Competenze del comitato di vigilanza della gestione autonoma delle prestazioni temporanee degli operai agricoli).

1. Il comitato di vigilanza di cui all'articolo 13, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministra-

zione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, della gestione, corredato da una propria relazione;

b) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *b)*, i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio della gestione medesima;

d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di prestazioni erogate dalla gestione;

e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi e regolamenti, ovvero attribuito dal consiglio di amministrazione.

ART. 15.

(Comitato di vigilanza della gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)* sovrintende un comitato di vigilanza composto, oltre che dal presidente nominato dal consiglio di amministrazione, da tre rappresentanti dei coltivatori diretti, da un rappresentante, rispettivamente, dei mezzadri e coloni, dei concedenti i terreni a colonia e a mezzadria e degli imprenditori agricoli a titolo principale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative, e da sei funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, con qualifica non inferiore a dirigente.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate da un membro del comitato delegato dal presidente stesso.

ART. 16.

(Competenze del comitato di vigilanza della gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale).

1. Il comitato di vigilanza di cui all'articolo 15 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, della gestione, corredato da una propria relazione;

b) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *b)*, i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio della gestione medesima;

d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di prestazioni erogate dalla gestione.

ART. 17.

(Comitati provinciali).

1. In ogni capoluogo di provincia, presso l'ufficio provinciale dell'INPA è istituito un comitato provinciale composto da:

a) il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro, che riveste la carica di presidente;

b) il direttore della ragioneria provinciale del Tesoro;

c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'INPA;

d) un rappresentante dell'INAIL;

e) due rappresentanti dell'INPS;

f) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Le funzioni di segretario del comitato provinciale sono svolte da un funzionario dell'INPA.

ART. 18.

(Competenze dei comitati provinciali).

1. Il comitato provinciale ha il compito di:

a) decidere, in unico grado, sui ricorsi di cui agli articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

b) assicurare un costante collegamento con la regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività ed agli orientamenti nei settori della previdenza, dell'assistenza sociale e dell'occupazione;

c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e con gli enti di patronato, al fine di fornire informazioni sull'attività dell'INPA nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione dell'INPA una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi da perseguire in ambito regionale;

e) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'INPA.

ART. 19.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile delle gestioni autonome dell'INPA e, nell'ambito di

tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla tenuta del patrimonio ed al bilancio dell'Istituto, e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali, riferendone al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio dei sindaci è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) due rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con qualifica non inferiore a dirigente.

3. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 2 è nominato un membro supplente.

4. I membri del collegio dei sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di vigilanza e dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome dell'INPA.

5. Su designazione del presidente del collegio sindacale assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali dell'INPA almeno due sindaci, uno dei quali può essere scelto anche tra i membri supplenti.

6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'INPA, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

7. Il collegio dei sindaci è istituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei

conti delegato al controllo dell'INPA sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto od incompatibile con il presente articolo.

ART. 20.
(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'INPA, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza.

2. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività dell'INPA diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi stabiliti dalla presente legge;

b) sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;

c) esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni.

ART. 21.
(Rinvio a norme vigenti in materia di personale, controlli e gestione finanziaria e patrimoniale).

1. In materia di personale, controlli e gestione finanziaria e patrimoniale del-

l'INPA, oltre quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 9, 11, 13, 14, 18, 20 e 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 8 della citata legge n. 88 del 1989.

ART. 22.

(Gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli operai agricoli).

1. A decorrere dal 30 giugno 1997, le competenze della gestione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono trasferite ad un'unica gestione istituita presso l'INPA e denominata: « gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli operai agricoli ». La gestione eroga le prestazioni previdenziali a favore degli operati agricoli a decorrere dal 30 giugno 1997.

2. Il bilancio della gestione di cui al comma 1 è redatto in modo da evidenziare le singole prestazioni erogate ed il relativo gettito contributivo.

ART. 23.

(Gestione autonoma dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale).

1. A decorrere dal 30 giugno 1997, le attribuzioni della gestione di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le attribuzioni in materia di indennità di maternità e di assegni per il nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, sono trasferite ad una unica gestione istituita presso l'INPA, e denominata: « gestione dei

contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale ».

2. La gestione di cui al comma 1, nella quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali di cui al presente articolo.

3. L'onere delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1989, delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, delle relative spese di amministrazione, nonché l'onere derivante dalle agevolazioni contributive disposte per legge, restano a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferito presso l'INPA.

4. Alla gestione autonoma di cui al presente articolo affluisce il contributo statale per gli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi agricoli di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni.

ART. 24.

(Competenze delle gestioni autonome).

1. Le gestioni autonome dell'INPA sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali e creditizie ad essi dovute a decorrere dalla data della istituzione dell'INPA, fatte salve le eventuali variazioni stabilite dalle disposizioni in materia ovvero formulate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 1025.

2. Ai fini di cui al presente articolo, nulla è innovato in materia di recupero di crediti e delle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

3. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma o complementare possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, ai sensi della legisla-

zione vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

ART. 25.

(Erogazione delle prestazioni temporanee agli operai agricoli).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'assegno per il nucleo familiare e le indennità di malattia e di maternità agli operai agricoli a tempo determinato sono erogati dall'INPA. Con la stessa decorrenza sono soppresse le commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ed i ricorsi previsti dall'articolo 18 della medesima legge sono decisi, in unica istanza, dal consiglio di vigilanza dell'INPA.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'indennità di maternità e gli assegni familiari agli operai agricoli a tempo indeterminato, nonché l'indennità di malattia ed il trattamento sostitutivo di malattia agli operai a tempo indeterminato, sono anticipati dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga. L'importo complessivo di detti trattamenti è posto a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre prestazioni dovute all'INPA, secondo le modalità fissate con delibera del consiglio di amministrazione.

ART. 26.

(Gestione delle prestazioni previdenziali dei periti agrari, degli agronomi e degli agrotecnici).

1. L'INPA gestisce, in conformità al decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i trattamenti previdenziali a favore delle categorie dei periti agrari, degli agronomi e degli agrotecnici, nonché delle altre categorie professionali operanti nel settore agricolo prive di adeguata tutela previdenziale.

ART. 27.

(Anagrafe centrale dei lavoratori agricoli).

1. Presso l'INPA è istituita l'anagrafe centrale dei lavoratori agricoli, di seguito denominata: « anagrafe ». L'anagrafe è suddivisa nelle seguenti categorie: dirigenti, quadri, impiegati, operai agricoli, compartecipanti familiari e piccoli coloni, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

2. L'anagrafe è costituita sulla base dei dati accertati dal soppresso SCAU e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), ai fini dell'assoggettabilità agli obblighi delle assicurazioni sociali.

3. L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni di ciascun iscritto ed è aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati.

4. Il servizio anagrafico è realizzato e gestito in modo da garantire, a fini informativi e statistici, l'accesso delle amministrazioni pubbliche nonché delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria ai dati in esso contenuti.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità ai princìpi di trasparenza stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i limiti e le modalità di accesso all'anagrafe.

ART. 28.

(Accertamento dei lavoratori agricoli).

1. L'INPA redige, in conformità agli atti del collocamento nonché sulla base dei dati di cui ai commi 3, 4 e 5, l'anagrafe dei lavoratori agricoli, attribuendo a ciascun lavoratore un numero di codice relativo alle diverse prestazioni. È redatto anche un elenco annuale suppletivo per gli operai a tempo determinato.

2. I provvedimenti adottati e le comunicazioni effettuate ai sensi degli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, della legge 11 marzo 1970, n. 83, in materia di avviamento al lavoro su

richiesta numerica, di nulla osta su richiesta nominativa e di ogni altra determinazione ad essi connessa nonché in materia di assunzione nominativa o diretta e di cessazione di attività, devono essere trasmessi in copia dall'INPA, contestualmente alla richiesta di avviamento al lavoro, a cura del richiedente, utilizzando i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Con apposito decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale è predisposto un modulo di richiesta di avviamento al lavoro per gli operai agricoli avventizi, compilato dal datore di lavoro, il quale deve contenere i seguenti dati:

a) le generalità, la sede e gli estremi fiscali del datore di lavoro ed il suo numero di codice di contribuenza;

b) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi fiscali del lavoratore ed il numero di codice di prestazione;

c) il luogo ed il periodo di tempo in cui il lavoratore deve effettuare la prestazione lavorativa ed il numero di giornate lavorative;

d) la retribuzione effettivamente corrisposta e le ritenute fiscali e previdenziali da operarsi.

4. Il documento di cui al comma 3, redatto in quadruplice copia, è sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore ed è consegnato a cura del datore di lavoro, alla competente sezione circoscrizionale di collocamento, all'INPA e al lavoratore.

5. In caso di cessazione anticipata per qualsivoglia causa o motivo del rapporto di lavoro, il datore di lavorò è tenuto, nei termini di legge, ad inviare copia del documento di cessazione all'INPA.

6. L'INPS compila gli elenchi nominativi dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi secondo e terzo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970 n. 83.

7. Gli elenchi compilati ai sensi del comma 6 sono pubblicati nell'albo pretorio del comune su richiesta dell'INPA. Della pubblicazione viene data notizia a cura del comune a mezzo di pubbliche affissioni. Gli elenchi sono pubblicati entro il 31 marzo di ciascun anno.

8. A decorrere dal 30 giugno 1997 cessa, per gli operai agricoli a tempo determinato, la compilazione degli elenchi nominativi. Con la stessa decorrenza la posizione assicurativa degli operai è certificata dall'INPA con le modalità e nei termini che saranno fissati dal consiglio di amministrazione dell'INPA con deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

ART. 29.

(Sanzioni).

1. Chiunque ometta gli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, perde il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni e le riduzioni contributive.

ART. 30.

(Soppressione delle commissioni di accertamento e verifica).

1. Le commissioni di accertamento e verifica di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono soppresse.

ART. 31.

(Compiti di vigilanza a carico dell'INPA).

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è demandata all'INPA.

2. L'INPA è tenuto, in caso di omesso versamento dei contributi stabiliti dalla presente legge, ad inviare gli atti esecutivi nei confronti delle ditte inadempienti entro

venti giorni dal momento in cui si è verificata la inadempienza.

3. Sono inquadrate nel settore agricolo le imprese che trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e quelle che esercitano attività agricole per conto terzi.

ART. 32.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono nominati, presso l'INPA, un commissario straordinario ed un vicecommissario, al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per l'attuazione della presente legge. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPA.

2. Il commissario straordinario di cui al comma 1 esercita i poteri spettanti al presidente ed agli organi amministrativi del soppresso SCAU e stabilisce, con propria delibera, i poteri del vicecommissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale in servizio presso l'INPA e dei beni strumentali amministrati dall'INPA, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione dell'Istituto. Le deliberazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni autonome di cui all'articolo 3, comma 2, sono soggette all'approvazione dei Ministri competenti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vicedirettore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'INPA. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vicecommissario restano in carica fino all'insediamento del presidente dell'INPA.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, alla nomina del direttore generale dell'INPA si provvede con le stesse modalità previste al comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

ART. 33.

(Abrogazione di norme).

1. In attesa del riordino complessivo di tutta la materia concernente la previdenza agricola, attraverso l'emanazione di un apposito testo unico, sono abrogati gli articoli 2, 4, 7, 8 e 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

2. Il calcolo delle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli continua ad essere effettuato ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. Sono abrogati il comma 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed i commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come introdotti dal comma 27 dell'articolo 11 della citata legge n. 537 del 1993.

ART. 34.

(Determinazione della retribuzione media convenzionale provinciale).

1. I contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato, devono essere cal-

colati sulle retribuzioni medie convenzionali provinciali.

2. La determinazione della retribuzione media è definita, per ciascun anno in ogni provincia, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte e tenuto conto degli usi e delle consuetudini locali.

3. La media fra le retribuzioni delle diverse qualifiche è ottenuta ponderando il calcolo eseguito sul numero effettivo dei lavoratori agricoli impiegati per ciascuna qualifica in ogni provincia nell'anno precedente la determinazione.

4. Dal calcolo delle retribuzioni, effettuato ai sensi del comma 3, devono essere escluse tutte le voci non strettamente retributive.

5. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio (UPLMO), convoca le parti sociali, i rappresentanti dell'INPA ed un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro per la determinazione della retribuzione.

6. I soggetti di cui al comma 5 forniscono al direttore dell'UPLMO tutti i dati e le notizie in loro possesso circa le retribuzioni effettivamente praticate nella provincia e determinano la retribuzione media.

7. In caso di mancato accordo l'UPLMO determina, entro il 15 novembre di ogni anno e sulla base dei dati in proprio possesso, nonché di quelli forniti dalle parti sociali, dall'INPA e dall'ispettorato provinciale del lavoro, la retribuzione media.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, con proprio decreto, la retribuzione media determinata ai sensi del presente articolo.

ART. 35.

(Contenzioso).

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contributi agricoli unificati, è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso

di ricevimento, agli enti previdenziali interessati ed all'UPLMO.

2. Il direttore dell'UPLMO, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, convoca i rappresentanti dell'INPA e la parte che intende proporre la domanda giudiziaria, assistita dalla propria associazione nazionale di categoria, per il tentativo di conciliazione della vertenza.

3. Se la conciliazione di cui al comma 2 ha esito favorevole, è redatto il relativo processo verbale, sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dai rappresentanti dell'UPLMO.

4. In caso di mancata conciliazione o di assenza delle parti interessate, è comunque redatto il processo verbale della seduta, nel quale sono specificate le posizioni assunte dalle parti medesime.

ART. 36.

(Calcolo delle giornate lavorative).

1. La quota minima per l'accesso alle prestazioni di cui alla presente legge, per i lavoratori avventizi in agricoltura è elevata a 101 giornate lavorative nell'anno solare.

2. Il numero massimo dei contributi figurativi da accreditare nel corso dell'anno solare per i lavoratori avventizi in agricoltura è stabilito in 157 giornate.

3. Il requisito minimo per il diritto all'iscrizione alla Cassa dei coltivatori diretti è di 150 giornate lavorative nell'anno solare.

ART. 37.

(Diritto dei lavoratori agricoli alle prestazioni previdenziali).

1. I lavoratori agricoli subordinati acquisiscono il diritto alle prestazioni previdenziali di cui alla presente legge a seguito della instaurazione di un rapporto di lavoro agricolo subordinato.

PAGINA BIANCA

DDL13-954
Lire 1000